

*Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e  
Trattamento degli Oli Minerali Usati  
- CONOU -*

**REGOLAMENTO CONSORTILE**

approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2024

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Adesione dei consorziati .....	2
Art. 3 - Quote di partecipazione e ripartizione delle quote.....	5
Art. 4 - Fondo consortile .....	8
Art. 5 - Vigilanza e controlli.....	8
Art. 6 - Infrazioni e sanzioni.....	9
Art. 7 - Contributo Ambientale CONOU.....	11
Art. 8 - Quota annuale per la partecipazione .....	12
Art. 9 - Rappresentanza in Assemblea.....	13
Art. 10 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea .....	14
Art. 11 - Elezione del Consiglio di Amministrazione.....	15
Art. 12 - Disposizioni finali.....	16

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (il “**Consorzio**”) per dare attuazione allo Statuto stesso e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 dello Statuto del Consorzio.

### Art. 2 - Adesione dei consorziati

1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata, rientrante in una delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto, deve presentare apposita domanda secondo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente articolo.
2. La domanda di adesione deve essere presentata dall'impresa interessata utilizzando il modello allegato al presente Regolamento ed approvato contestualmente ad esso, disponibile presso il sito internet [www.conou.it](http://www.conou.it) (il “**Sito Internet del Consorzio**”). Eventuali successive modifiche al modello della domanda di adesione sono approvate dal Comitato per la determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art. 18 dello Statuto (il “**Comitato Quote**”), presieduto dal Presidente del Consorzio.

3. La domanda di adesione al Consorzio deve essere compilata e presentata attraverso il Sito Internet del Consorzio, o, in alternativa, compilata, sottoscritta e presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), e-mail o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità indicate nel Sito Internet del Consorzio.
4. Così come meglio specificato nel modello di volta in volta approvato dal Comitato Quote, la domanda di adesione deve contenere almeno le seguenti dichiarazioni, informazioni e documenti:
  - a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:
    - i. la conoscenza e accettazione integrale dello Statuto del Consorzio e del presente Regolamento;
    - ii. di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo con continuazione dell'attività, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
  - b) estremi dell'iscrizione alla CCIAA;
  - c) indirizzo della sede legale, delle eventuali sedi secondarie e degli uffici amministrativi;
  - d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio per la carica del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i;
  - e) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo e-mail e nominativo del referente preposto alla gestione della comunicazione con il Consorzio;
  - f) la richiesta di aderire quale consorziato appartenente a una delle categorie di cui all'art. 4, lett. a), b), c) o d), dello Statuto, in applicazione dei criteri di cui al successivo art. 3, paragrafo 2;
  - g) copia della contabile di bonifico del pagamento della quota di adesione.
5. In conformità all'art. 8, comma 4, lett. a), dello Statuto, le imprese che richiedono l'adesione sono tenute a versare, al momento della presentazione della domanda, tramite bonifico bancario o secondo le diverse modalità indicate dal modello della domanda di adesione predisposto dal Comitato Quote, una quota di adesione pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per la costituzione del fondo consortile. A fronte dell'avvenuto pagamento, trattandosi di operazione fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, il Consorzio emette quietanza. Il mancato pagamento della quota di adesione comporta l'invalidità della domanda.

6. In caso di mancata comunicazione di rigetto della domanda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa o dalla comunicazione delle informazioni integrative di cui al successivo paragrafo, la domanda di adesione dovrà ritenersi approvata con efficacia dalla scadenza dei medesimi termini o, se precedente, dall'invio della comunicazione di cui al successivo paragrafo 8. Le comunicazioni di rigetto della domanda di ammissione al Consorzio dovranno aver luogo in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. Qualora non vengano fornite tutte le informazioni previste dal paragrafo 4 del presente articolo, il Comitato Quote, tramite gli uffici del Consorzio, formula richieste integrative all'impresa richiedente l'adesione, la quale deve fornire le informazioni mancanti entro 10 (dieci) giorni. Qualora l'impresa non fornisca le informazioni integrative richieste entro il predetto termine, la domanda di adesione viene respinta dal Comitato Quote.
8. Sempre entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda o dalla comunicazione delle informazioni integrative di cui al precedente paragrafo, il Comitato Quote, tramite gli uffici del Consorzio, potrà altresì comunicare all'impresa richiedente, in ipotesi di ammissione al Consorzio, eventuali modifiche della categoria di appartenenza tra quelle di cui all'art. 4, lett. a), b), c) e d), dello Statuto rispetto alla selezione compiuta dall'impresa richiedente nella propria domanda, il tutto in applicazione dei criteri di cui al successivo art. 3, paragrafo 2.
9. Qualora non ricorrano i requisiti previsti per l'ammissione al Consorzio la domanda di adesione viene respinta entro 30 (trenta) giorni con adeguata motivazione dal Comitato Quote. In questo caso, la somma eventualmente versata secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 5 sarà trattenuta dal Consorzio a titolo di indennità in relazione all'istruttoria della domanda di adesione.
10. Entro il 31 marzo di ciascun anno, ai consorziati (ovvero ai nuovi consorziati che abbiano presentato la propria domanda di adesione entro il 31 dicembre precedente) sempreché abbiano comunicato i quantitativi di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto entro il 20 febbraio e che non abbiano commesso una o più gravi violazioni degli obblighi consortili ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. a) e/o lett. b), vengono assegnate le quote di partecipazione al Consorzio ai fini della partecipazione all'Assemblea, fermo restando che l'adesione avrà efficacia a tutti gli altri fini sin dalla data di ammissione al Consorzio. Il Comitato Quote si riserva di accettare domande di adesione giunte successivamente al 31 dicembre.

### **Art. 3 - Quote di partecipazione e ripartizione delle quote**

1. I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in quattro categorie, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto e dalle definizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, e precisamente:
  - a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
  - b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
  - c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
  - d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti, ossia le imprese che effettuano la prima immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali al fine della sua sostituzione.
  
2. Nell'ipotesi in cui un consorziato abbia i requisiti per rientrare in più di una delle categorie indicate al paragrafo 1 che precede, esso è inquadrato nella categoria considerata prevalente tra le attività da esso svolte, tenute in considerazione le quantità di oli trattate, fermo restando che, nell'ipotesi in cui un consorziato svolga sia attività rientranti nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) dello Statuto, che attività rientranti nella categoria di cui all'art. 4, lett. d) dello Statuto, il consorziato sarà incluso nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) dello Statuto, qualora l'ammontare complessivo degli oli base vergini prodotti e/o importati nell'anno precedente sia superiore al 50% dell'ammontare complessivo degli oli basi vergini e degli oli lubrificanti immessi al consumo nell'anno precedente.  
Nel caso di consorziati che siano controllanti, controllati e/o collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e/o esercitino e/o siano soggetti ad attività di direzione e coordinamento ("**Gruppo**"), ciascun soggetto giuridico consorziato sarà comunque inquadrato nella categoria relativa alla sua attività prevalente.
  
3. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese sopra richiamate. Nell'ambito di ciascuna di esse le quote di partecipazione sono distribuite come segue:
  - a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lett. a), dello Statuto, in proporzione ai quantitativi di oli base vergini e di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'anno precedente;

- b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lett. b), dello Statuto, in proporzione ai quantitativi di oli base prodotti, nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli usati ceduti dal Consorzio o da raccoglitori mandatari del Consorzio;
  - c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lett. c), dello Statuto, in proporzione ai quantitativi di oli usati raccolti in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione, in qualità di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso;
  - d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lett. d), dello Statuto, in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini della sostituzione nell'anno precedente.
4. Le quote di partecipazione sono determinate dal Comitato Quote.
5. Ai fini della ripartizione delle quote, i consorziati sono tenuti a fornire al Comitato Quote, entro il 20 febbraio di ciascun anno solare, le informazioni di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto mediante l'accesso al Sito Internet del Consorzio o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), e-mail proveniente dal referente preposto di cui all'art. 2 paragrafo 4 lett. e) o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità comunicate dal Consorzio e/o indicate nel Sito Internet del Consorzio.
6. Al consorziato che risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente paragrafo ovvero al consorziato che, al momento della determinazione delle quote annuali per la partecipazione, risulti aver commesso una o più gravi violazioni degli obblighi consortili ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. a) e/o lett. b) non saranno attribuite le quote di partecipazione eventualmente determinate per l'anno in corso.
7. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Comitato Quote provvede:
- a) entro il 31 marzo di ogni anno, a determinare le quote di partecipazione di tutti i consorziati e ad assegnare le quote di partecipazione a ciascun consorziato che abbia comunicato i quantitativi di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto entro il 20 febbraio e che non abbia commesso una o più gravi violazioni degli obblighi consortili ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. a) e/o lett. b), fino alla data della successiva deliberazione annuale delle quote;
  - b) entro il 31 marzo di ogni anno, ove necessario, a modificare, in conformità al paragrafo 2 che precede, la categoria attribuita a ciascun consorziato;

- c) entro la data della prima Assemblea dei consorziati successiva al 31 marzo, a comunicare a ciascun consorziato i dati di sua pertinenza, ivi inclusa la categoria relativa all'attività prevalente del Gruppo di appartenenza ai fini del presente Regolamento, ove del caso.
8. Nell'ipotesi in cui il Consorzio debba rimborsare il contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il “**Contributo Ambientale CONOU**” o “**Contributo Ambientale**”), tale rimborso non incide sulla determinazione della quota di partecipazione attribuita al consorziato appartenente alle categorie indicate all'art. 4, lett. a) o d), dello Statuto, per l'anno in cui il rimborso è perfezionato, e si tiene conto dell'entità del rimborso stesso nel calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia ai fini della determinazione della quota di partecipazione da attribuire al consorziato per l'anno successivo o, in difetto di contribuzione per uno o più anni, per l'anno o gli anni successivi in cui il consorziato abbia ancora diritto all'attribuzione di quote di partecipazione al Consorzio.
9. La quota di ogni consorziato, al fine di garantire la più ampia partecipazione, è determinata in milionesimi con riferimento al totale delle quote consortili, calcolate con i quantitativi di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente paragrafo 3; le frazioni di milionesimo sono arrotondate per eccesso ovvero per difetto a seconda che risultino rispettivamente superiori ovvero inferiori o pari a mezzo milionesimo. Ad ogni categoria vengono, quindi, attribuite 250.000 (duecentocinquantamila) quote. Per cui, in caso di quote di partecipazione inferiori al duecentocinquantamillesimo, riferito ad ogni singola categoria, la partecipazione in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono secondo i criteri determinati all'art. 9, paragrafo 5.
10. Nella determinazione delle quote e nell'attribuzione della categoria di appartenenza, il Comitato Quote applica le seguenti disposizioni:
- a) il Comitato Quote adotta le proprie deliberazioni sulla base delle comunicazioni dei consorziati, fatti salvi i poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - b) in caso di contestazioni in ordine all'esattezza e alla veridicità del contenuto delle comunicazioni inviate dai consorziati, non assume a base del computo per la determinazione delle quote per l'anno di riferimento ed eventualmente per quelli successivi i quantitativi in eccesso o in difetto oggetto di contestazione e invece, eventualmente, li computa ai fini della determinazione delle quote dell'anno successivo a quello in cui la controversia ad essi relativa sia cessata;

- c) il Comitato Quote determina la categoria di appartenenza dei singoli soggetti giuridici consorziati secondo quanto previsto dal paragrafo 2 che precede e, con riferimento ai Gruppi, determina la categoria relativa all'attività prevalente del Gruppo di appartenenza ai fini del presente Regolamento e dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 9 dello Statuto secondo quanto previsto dal seguente art. 9 paragrafo 4.
11. Modificazioni alla ripartizione delle quote che dovessero derivare dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo in nessun caso possono inficiare la validità o l'efficacia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei consorziati con la partecipazione del consorziato le cui quote sono state oggetto di modifica successivamente alla votazione.
  12. Per lo svolgimento delle predette attività, il Comitato Quote si avvale degli uffici del Consorzio. Il Comitato Quote e gli uffici del Consorzio di cui si avvale il Comitato Quote stesso sono tenuti al trattamento riservato dei dati inerenti alle quote di partecipazione al Consorzio.
  13. Il Consorzio adotta altresì ogni opportuna misura volta a garantire la corretta rendicontazione, calcolo e attribuzione delle quote di partecipazione, anche mediante richieste alle imprese consorziate di informazioni contabili necessarie o utili a tal fine.

#### **Art. 4 - Fondo consortile**

1. Il fondo consortile di cui all'art. 9 dello Statuto è utilizzato per i fini previsti dalla legge e dallo Statuto del Consorzio.
2. Le modalità di impiego del fondo sono stabilite in conformità agli artt. 9 e 10 dello Statuto.

#### **Art. 5 - Vigilanza e controlli**

1. Ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione previste dall'art. 16, comma 2, lett. m), dello Statuto del Consorzio, il Comitato Quote, composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, in considerazione della loro indipendenza dai consorziati, svolge attività di vigilanza e controllo sul corretto adempimento da parte dei consorziati degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio. A tal fine, anche avvalendosi degli uffici del Consorzio, il Comitato Quote può in qualunque momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti e informazioni, nonché l'invio

di documentazione contabile ed amministrativa, per accertare l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili e la corretta determinazione delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio, nonché degli obblighi contributivi e di pagamento previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Il consorziato è tenuto a rispondere per iscritto alle richieste del Comitato Quote entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. Il mancato riscontro da parte del consorziato oltre il termine di 30 (trenta) giorni può comportare l'irrogazione di sanzioni in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

2. Sempre ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione previste dall'art. 16, comma 2, lett. m), dello Statuto del Consorzio, possono altresì essere disposti dal Comitato Quote, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e/o ispezioni – presso l'impresa consorziata della durata massima di 5 (cinque) giorni. Il consorziato deve consentire alle persone incaricate dal Comitato Quote di procedere al controllo dei propri libri contabili e di ogni altro documento funzionale all'accertamento degli obblighi di cui al precedente paragrafo 1, e deve collaborare con esse per consentire una rapida ed efficace esecuzione del controllo. Il diniego di accesso presso l'impresa, o anche solo la mancata o parziale produzione della documentazione richiesta, senza giusta causa, costituiscono ostacoli all'attività di accertamento e possono comportare l'irrogazione di sanzioni in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Infrazioni e sanzioni**

1. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti infrazioni:
  - a) omesso versamento della quota annuale per la partecipazione di cui all'art. 8, comma 4, lett. b), dello Statuto;
  - b) omesso versamento del Contributo Ambientale CONOU;
  - c) violazione degli obblighi gravanti sui consorziati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
  - d) omesso versamento di eventuali ulteriori obblighi finanziari (diversi dalla quota annuale per la partecipazione e al Contributo Ambientale CONOU) attribuiti al consorziato con delibera dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Quote, attraverso il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, provvede senza indugio a contestare per iscritto al consorziato l'infrazione rilevata, assegnandogli contestualmente un congruo termine – non inferiore a 15 (quindici) giorni – per curare l'inadempimento o per la presentazione di chiarimenti scritti.
3. Il Comitato Quote, qualora non riceva riscontro dal consorziato entro il suddetto termine ovvero ottenga chiarimenti insufficienti a escludere o giustificare l'infrazione rilevata, propone al Consiglio di Amministrazione di irrogare sanzioni a carico del consorziato inadempiente. Resta inteso che, prima dell'irrogazione della sanzione, il Comitato Quote sente il consorziato che ne abbia fatto richiesta scritta in merito agli inadempimenti oggetto di contestazione.
4. Per la violazione dell'obbligo di cui al precedente paragrafo 1 lett. a) e/o lett. b) non saranno attribuite al consorziato le quote di partecipazione per l'anno in corso, in conformità con quanto previsto all'art. 3 che precede. In caso di reiterazione di tali violazioni che non siano state sanate dal consorziato, il consorziato inadempiente viene escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Quote. Per la violazione dell'obbligo di cui al precedente paragrafo 1 lett. a) e/o lett. b) dopo che il Comitato Quote abbia determinato le quote di partecipazione il diritto di voto del consorziato inadempiente sarà sospeso fino a quando tale violazione sarà sanata.
5. Per la violazione dell'obbligo di cui al precedente paragrafo 1 lett. c), il Comitato Quote propone al Consiglio di Amministrazione di irrogare una sanzione pecuniaria per una somma compresa tra Euro 200,00 (duecento/00) e, se superiore, (a) un decimo della somma dei Contributi Ambientali CONOU e/o (b) il doppio della quota annuale per la partecipazione dovuti dal consorziato al Consorzio nel corso dell'anno in cui è avvenuta l'infrazione oggetto di contestazione. L'entità della sanzione pecuniaria comminata è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa ed è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. Ove sia deliberata l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, il Consorzio ne informa il consorziato tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC), intimando al consorziato di provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'intimazione. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria comporta la sospensione del diritto di voto del consorziato inadempiente sino al pagamento della stessa, sempreché il consorziato abbia sanato la violazione dal quale deriva la sanzione e salvo che la delibera del Consiglio di Amministrazione non preveda un termine diverso oppure venga revocata all'esito di una richiesta di riesame. Il consorziato può

richiedere al Consiglio di Amministrazione per iscritto il riesame della delibera che irroga la sanzione, informando della richiesta il Collegio Sindacale. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta di riesame, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il consorziato dell'esito del riesame deliberato dal Consiglio di Amministrazione tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC).

6. La violazione dell'obbligo di cui al precedente paragrafo 1 lett. d) comporta la sospensione del diritto di voto del consorziato inadempiente sino al pagamento degli ulteriori obblighi finanziari dovuti.

### **Art. 7 - Contributo Ambientale CONOU**

1. In applicazione dell'art. 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione determina almeno una volta l'anno l'ammontare del Contributo Ambientale dovuto per tonnellata di olio lubrificante che sarà immesso al consumo nell'anno successivo.
2. L'importo del Contributo Ambientale è reso noto ai consorziati mediante apposite comunicazioni da parte del Consorzio, anche tramite le competenti Amministrazioni Pubbliche.
3. Il Contributo Ambientale CONOU è corrisposto mensilmente entro il giorno 15 di ciascun mese, o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, in relazione agli importi dovuti per il mese immediatamente precedente. Il versamento viene effettuato con bonifico bancario del relativo ammontare (ovvero con le diverse modalità pubblicate sul Sito Internet del Consorzio).
4. Si dà luogo al rimborso del Contributo Ambientale in tutte le ipotesi in cui la legislazione vigente preveda il diritto al rimborso dell'imposta di consumo gravante sull'olio lubrificante in relazione al quale è stato calcolato l'importo di tale Contributo Ambientale. Al rimborso il Consorzio procede, su richiesta del consorziato, solo (i) in base al provvedimento delle competenti Amministrazioni Pubbliche che autorizzano il rimborso dell'imposta di consumo o (ii) in ipotesi di erroneo versamento, nella misura in cui il consorziato abbia dato comunicazione dell'errore al Consorzio prima della determinazione annuale delle quote di cui all'art. 3, paragrafo 7, del presente Regolamento, sempreché in entrambi i casi il consorziato stesso abbia effettivamente versato il Contributo Ambientale da rimborsare e sia comunque in regola con il pagamento dei contributi e degli altri importi dovuti al Consorzio.

## **Art. 8 - Quota annuale per la partecipazione**

1. La quota annuale per la partecipazione al Consorzio di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), dello Statuto, è fissata in € 0,50 (zero/50) per tonnellata (**“Valore Unitario”**). Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione può determinare e comunicare ai consorziati un eventuale diverso valore per tonnellata da applicare nell'esercizio seguente ai fini del successivo paragrafo 2, fermo restando il limite massimo di cui al suddetto art. 10, comma 1, lett. b), dello Statuto.
2. La quota annuale per la partecipazione al Consorzio dovuta dai consorziati non altrimenti tenuti al versamento del Contributo Ambientale CONOU è pari:
  - a) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. b), dello Statuto, a una somma uguale al Valore Unitario moltiplicato per il numero di tonnellate di oli base ricavate dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal Consorzio o da raccoglitori mandatari dal Consorzio e per le quali il consorziato non abbia già corrisposto il Contributo Ambientale;
  - b) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. c), dello Statuto, a una somma uguale al Valore Unitario moltiplicato per il numero di tonnellate di oli usati raccolti in Italia e ceduti a imprese di rigenerazione, in qualità di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso;
  - c) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. d), dello Statuto, a una somma uguale al Valore Unitario moltiplicato per il numero di tonnellate di oli lubrificanti venduti a utenti finali ai fini della sostituzione e per le quali il consorziato non abbia già corrisposto il Contributo Ambientale CONOU.
3. La quota annuale per la partecipazione deve essere versata, tramite bonifico bancario o secondo le altre modalità comunicate dal Consorzio e/o indicate sul Sito Internet del Consorzio:
  - a) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. b), dello Statuto, annualmente entro il 20 febbraio (o la diversa data che dovesse essere comunicata dagli uffici del Consorzio) dell'anno successivo, in relazione alle quantità di olio base rigenerato prodotte che sono state oggetto di erogazione del corrispettivo di rigenerazione di cui all'art. 236, comma 12, lett. 1-ter, del D. Lgs. 152/2006 nell'anno precedente;
  - b) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. c), dello Statuto, annualmente entro il 20 febbraio (o la diversa data che dovesse essere comunicata dagli uffici del Consorzio) dell'anno successivo, in relazione alle quantità di olio usato che sono state oggetto di

conferimento a un deposito consortile a seguito di cessione al Consorzio o, in qualità di mandatarî del Consorzio, a un'impresa di rigenerazione nell'anno precedente;

- c) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. d), dello Statuto, annualmente entro il 20 febbraio (o la diversa data che dovesse essere comunicata dagli uffici del Consorzio) dell'anno successivo, in relazione alle quantità di olio lubrificante venduto al fine della sua sostituzione nell'anno precedente, così come risultante da autocertificazione da inviarsi ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d), dello Statuto, trasmessa mediante l'accesso al Sito Internet del Consorzio o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), e-mail proveniente dal referente preposto di cui all'art. 2 paragrafo 4 lett. e) o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità comunicate dal Consorzio e/o indicate nel Sito Internet del Consorzio.

A fronte dell'avvenuto pagamento degli importi di cui al presente paragrafo 3, trattandosi di operazioni non soggette ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma terzo, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, il Consorzio emette quietanza.

#### **Art. 9 - Rappresentanza in Assemblea**

1. Possono partecipare all'Assemblea i consorziati che abbiano fornito entro il 20 febbraio immediatamente precedente la data dell'Assemblea stessa le informazioni di cui all'art. 3, paragrafo 5, del presente Regolamento.
2. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante. In conformità alle disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 2372 cod. civ., il consorziato può altresì farsi rappresentare con delega scritta, purché rilasciata ad una persona fisica o a un'associazione di categoria rappresentativa della categoria del delegante. Tale delega dovrà essere conservata agli atti del Consorzio. La rappresentanza può essere conferita per una o più assemblee in conformità all'art. 14, comma 12, dello Statuto.
3. Fatto salvo quanto specificamente previsto nello Statuto e nel presente Regolamento in merito alla nomina degli organi del Consorzio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 9 dello Statuto e fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 5, ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari alla propria quota di partecipazione stabilita ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dall'art. 3 del presente Regolamento, calcolata tenendo conto dei soli consorziati in regola con l'obbligo di pagamento della quota annuale per la partecipazione di cui

all'art. 8, comma 4, lett. b), dello Statuto, di pagamento del Contributo Ambientale CONOU e di comunicazione dei quantitativi di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto entro il 20 febbraio dell'anno in corso.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 9 dello Statuto, l'attività prevalente del Gruppo ai fini del presente Regolamento sarà individuata dal Comitato Quote con le modalità di seguito indicate. La categoria relativa all'attività prevalente del Gruppo corrisponde alla categoria nella quale il numero di quote complessivamente assegnate in tale categoria all'insieme dei soggetti giuridici consorziati appartenenti al Gruppo risulta maggiore rispetto al numero di quote complessivamente assegnate al medesimo insieme in altra categoria. A titolo di esempio, se un Gruppo include la società Alfa, facente parte della categoria a), a cui sono state attribuite 1.000 quote, la società Beta, facente parte della categoria b), a cui sono state attribuite 500 quote e le società Gamma e Delta, facenti parte della categoria d), alle quali sono state attribuite in totale 2.000 quote, l'attività prevalente del Gruppo sarà quella della categoria d).
5. Per ciascuna categoria, i consorziati che abbiano ciascuno una quota inferiore al duecentocinquantamillesimo potranno nominare un rappresentante comune, il quale eserciti il diritto di voto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e del presente Regolamento. Il rappresentante comune dovrà essere individuato in un'adunanza, che dovrà tenersi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, tra i consorziati titolari di una quota inferiore al duecentocinquantamillesimo ed esprimerà il voto in conformità con le decisioni assunte, nel rispetto del principio di maggioranza, dai consorziati che lo hanno indicato. Spetta al Comitato Quote comunicare, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea, ai consorziati partecipanti all'adunanza se collettivamente è stata raggiunta una quota superiore al duecentocinquantamillesimo nonché l'entità della medesima. In caso di mancato raggiungimento di una quota pari al duecentocinquantamillesimo il rappresentante comune potrà partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

#### **Art. 10 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea**

1. In apertura di Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara di aver precedentemente comunicato a ciascun consorziato le quote di partecipazione assegnate a

ciascun consorziato nonché il numero di voti che spettano al consorziato ai fini delle deliberazioni assembleari anche ai sensi del precedente art. 9 paragrafo 5.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta la legittimità degli intervenuti e la validità della costituzione dell'Assemblea, verifica i requisiti per l'ammissione al voto dei consorziati e, richiamate le maggioranze richieste per l'adozione delle deliberazioni, dichiara aperta la riunione.
3. Le modalità di espressione, rilevazione e computo dei voti, eventualmente anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici, sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea, che proclama i risultati della votazione.
4. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea o, nei casi in cui ciò è richiesto dalla legge o su indicazione del Presidente dell'Assemblea, dal Notaio a tal fine incaricato dal Presidente dell'Assemblea medesimo.

#### **Art. 11 - Elezione del Consiglio di Amministrazione**

1. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base delle previsioni degli artt. 15 e 20 dello Statuto del Consorzio. In aggiunta ai requisiti previsti dell'art. 15 dello Statuto, i consorziati che presentano liste per l'elezione di membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti altresì a certificare che non sono stati indicati in altre liste candidati che siano dipendenti, consulenti, prestatori d'opera, soci (diretti o indiretti), amministratori, sindaci o comunque abbiano interessenze, partecipazioni o rapporti contrattuali significativi con il consorziato che ha presentato la lista o con imprese facenti parte del Gruppo del consorziato che ha presentato la lista. Ove venissero votati candidati nominati in violazione del presente paragrafo, questi non potranno essere eletti come amministratori. Ove risultassero comunque eletti, resteranno in carica esclusivamente l'amministratore o gli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto la percentuale più alta di voti in sede di elezione degli organi consortili, mentre l'amministratore o gli amministratori tratti dalle altre liste decadranno automaticamente.
2. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 che precede, il Consiglio di Amministrazione accerta il rispetto dei requisiti degli amministratori contemplati dalla legge, dallo Statuto del Consorzio e del presente Regolamento e, in caso di violazione, vota a maggioranza dei propri restanti membri in merito alla decadenza dell'amministratore che non abbia i suddetti requisiti.

## **Art. 12 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dall'Assemblea del 30 novembre 2017 ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei consorziati.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito Internet del Consorzio.

\* \* \*

ALLEGATO: Modello della domanda di adesione

*Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento  
degli Oli Minerali Usati (o, in forma abbreviata, “CONOU”)*

**DOMANDA DI ADESIONE**

La procedura da seguire, le informazioni e i dati da fornire, nonché i requisiti da rispettare al fine dell’adesione sono dettagliati nello Statuto del CONOU, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (lo “**Statuto**”), e nel Regolamento consortile adottato dal CONOU ai sensi dell’art. 24 dello Statuto (il “**Regolamento consortile**”). Pertanto, si invita ad un’attenta lettura dei due documenti citati, scaricabili dal sito internet [www.conou.it](http://www.conou.it).

\* \* \* \*

Spett.le

**Consorzio Nazionale per la  
Gestione, Raccolta e Trattamento  
degli Oli Minerali Usati**

Via Ostiense, 131 L

00154 Roma

c.a.: Comitato Quote

La sottoscritta impresa (l’“**Impresa**”), così come nel seguito identificata, richiede di aderire a codesto Consorzio ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento consortile. A tal fine, rende le dichiarazioni e fornisce le informazioni che seguono.

**Denominazione / Ragione sociale:**

**Sede legale e Contatti:**

Via:

n. civ.

CAP:

Comune:

Provincia:

PEC:

E-mail:

Tel.:

**Iscritta alla CCIAA di:**

**Numero REA:**

**Partita IVA:**

**Codice fiscale:**

**Titolare / Legale Rappresentante:**

Codice fiscale:

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:

Residente o domiciliato per la carica in:

Via:

n. civ.

CAP:

Comune:

Provincia:

**Eventuale altro Titolare / Legale Rappresentante:**

Codice fiscale:

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:

Residente o domiciliato per la carica in:

Via:

n. civ.

CAP:

Comune:

Provincia:

**Sede secondaria (ove esistente):**

Via:

n. civ.

CAP:

Comune:

Provincia:

Tel.:

E-mail

**Eventuale altra sede secondaria (ove esistente):**

Via:

n. civ.

CAP:

Comune:

Provincia:

Tel.:

E-mail

**Uffici amministrativi e di riferimento ai fini dell'adesione (se diversi dalla sede legale):**

Via:

n. civ.

CAP:

Comune:

Provincia:

Tel.:

E-mail

**Referente amministrativo:**

Cognome:

Nome:

E-mail:

Tel.:

**Controllo societario:**

Se l'Impresa è controllata, collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, oppure è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di una o più imprese, si prega di indicare di seguito la/e denominazione/i sociale/i del/i soggetto/i controllante/i, collegato/i ovvero esercitante/i attività di direzione e coordinamento sull'Impresa:

---

Se l'Impresa controlla, o è collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, oppure esercita attività di direzione e coordinamento su una o più imprese, si prega di indicare di seguito la/e denominazione/i sociale/i del/i soggetto/i controllato/i, collegato/i ovvero soggetto/i ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'Impresa:

---

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) e d), dello Statuto, l'Impresa dichiara di appartenere, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento consortile, e pertanto richiede l'adesione quale appartenente, alla categoria sotto indicata, avendone i requisiti (indicare la sola categoria prevalente):

<b>Categoria</b>	<b>Barrare una sola categoria di appartenenza</b>
a) Imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini	
b) Imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione	
c) Imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati	
d) Imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti, così come definita all'art. 2 dello Statuto, ossia le imprese che effettuano la prima immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali al fine della sua sostituzione	

L'Impresa dichiara altresì:

- di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e il Regolamento consortile del CONOU;
- di essere consapevole che, indipendentemente dalla categoria sopra selezionata, il CONOU potrà inquadrare l'Impresa richiedente in diversa categoria in applicazione dei criteri e secondo le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento consortile; in tal caso il CONOU invierà al Consorziato un'apposita comunicazione al riguardo;
- di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo con continuazione dell'attività, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
- di aver provveduto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a), dello Statuto, al versamento della quota di adesione, pari ad Euro 200,00 (duecento/00), tramite bonifico bancario sul c/c dell'Istituto Intesa

Sanpaolo IBAN IT64T0306903201100000506465 intestato al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, indicando nella causale (a) la denominazione sociale dell'impresa e (b) l'indicazione "quota di adesione", prendendo atto che si tratta di operazione fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, per la quale verrà rilasciata dal CONOU, su richiesta del richiedente, apposita quietanza a seguito dell'avvenuto pagamento; il CRO del bonifico è il seguente: \_\_\_\_\_ ;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento consortile, in caso di mancata comunicazione di rigetto della presente domanda di adesione (che sarà trasmessa, ove ne ricorrano gli estremi, al richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa), tale domanda di adesione dovrà ritenersi approvata con efficacia dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni o, se precedente, dall'invio dell'eventuale comunicazione di variazione della categoria di appartenenza;
- di essere inoltre consapevole che, sempre ai sensi dell'art. 2 del Regolamento consortile, in caso di rigetto della presente domanda, l'importo di Euro 200,00 (duecento/00) versato per l'adesione sarà trattenuto dal CONOU a titolo di indennità in relazione all'istruttoria della domanda di adesione stessa.

L'Impresa, inoltre, in caso di accettazione da parte del CONOU della presente domanda di adesione, si impegna a:

- comunicare qualsiasi variazione che possa intervenire in merito ai dati identificativi e anagrafici sopra indicati;
- fornire le informazioni e i dati previsti dallo Statuto e dal Regolamento consortile, ivi incluse le informazioni di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto entro il termine del 20 febbraio di ciascun anno solare.

Luogo e data:

Firma:

*Il Titolare o il Legale Rappresentante*

- In caso di firma apposta sul modulo stampato in forma cartacea, si prega di inviare lo stesso in originale mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore (è possibile anticipare informalmente tali documenti scansionati, inviandoli a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o e-mail all'indirizzo [conouadesione@legalmail.it](mailto:conouadesione@legalmail.it)). Tale allegato non è necessario in caso di uso di firma digitale; in questo caso, è sufficiente l'invio in formato elettronico a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o e-mail.
- In caso di accettazione della domanda di adesione, il Consorziato potrà essere eventualmente registrato – se ritenuto utile o necessario in base alle funzionalità disponibili *pro tempore* nei sistemi informatici del CONOU – nel portale dei servizi web del CONOU stesso. In tale ipotesi, al Consorziato verranno fornite le credenziali di accesso al sistema. Si informa altresì il Consorziato che, ai fini della registrazione e delle successive comunicazioni, verranno utilizzati i dati degli uffici amministrativi di riferimento e del referente amministrativo sopra indicati, fermo restando che i dati di registrazione potranno essere successivamente modificati dal Consorziato stesso mediante specifica richiesta.